SENATO DELLA REPUBBLICA

- XVII LEGISLATURA —

Doc. II n. 2

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa dei senatori DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA e URAS

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Introduzione dell'articolo 27-bis del Regolamento, in materia di elezione degli Uffici di presidenza provvisori delle Commissioni parlamentari

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Nell'eventualità, all'indomani del rinnovo delle Camere – come verificatosi al debutto della XVII Legislatura – di un eccessivo protrarsi dei tempi relativi all'espletamento delle procedure per la formazione del nuovo Governo – che impediscono la strutturazione delle Camere e, in particolare, la formazione delle Commissioni parlamentari, elemento fondamentale di attività di carattere legislativo e di controllo, nei tempi e nei modi previsti dai Regolamenti – si propone di modificare il regolamento con l'aggiunta dell'articolo 27-bis.

Tale articolo aggiuntivo prevede, al comma 1, qualora il Governo non abbia ottenuto la fiducia, entro trenta giorni dalla prima seduta del Senato, l'elezione di un Ufficio di Presidenza provvisorio delle Commissioni secondo Ie modalità previste dall'articolo 27.

II comma 2 prevede che l'Ufficio di Presidenza provvisorio decada automaticamente al momento del voto di fiducia al Governo da parte del Senato. Le Commissioni procedono poi, secondo le procedure previste, sempre dall'articolo 27, all'elezione dei rispettivi Uffici di Presidenza.

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. - (Elezione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio delle Commissioni). - 1. Se entro trenta giorni dalla prima seduta del Senato il Governo non ha ancora ottenuto la fiducia dalle Camere, il Presidente del Senato, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari, convoca le Commissioni in prima seduta per l'elezione di un Ufficio di Presidenza provvisorio, secondo le modalità previste dall'articolo 27.

2. L'Ufficio di Presidenza provvisorio decade automaticamente al momento del voto di fiducia al Governo da parte del Senato. Le Commissioni procedono immediatamente all'elezione dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 27».